

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

02/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Provvedimento “Mille proroghe” – Decreto legge n.194 del 30 dicembre 2009 – proroghe di termini di legge di interesse per gli Enti Locali	2
Riforma del riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile – Art. 20 del decreto legge n.78/2009 – In vigore dal 1° gennaio 2010 – Circolare INPS del 28 dicembre 2009	2
Buoni Vacanza Italia – Al via dal 20 gennaio 2010	4
Anticipazione dei termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010 – Scade il 24 gennaio 2010 il termine entro il quale devono verificarsi le condizioni che rendono necessario il rinnovo elettivo delle amministrazioni comunali e provinciali per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato	5
Entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni – Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 dicembre 2009	5

Provvedimento “Mille proroghe” – Decreto legge n.194 del 30 dicembre 2009 – Proroghe di termini di legge di interesse per gli Enti Locali

Dopo l'approvazione da parte del Governo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre il decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 che definisce nuovi termini per l'entrata in vigore di provvedimenti relativi ad una serie di materie (milleproroghe). Il provvedimento, composto di 11 articoli, è entrato in vigore il 30 dicembre ed è stato contestualmente presentato alle Camere per la conversione.

I termini posticipati con il decreto, sono quelli relativi alle seguenti materie (con particolare riferimento a quelle di interesse per gli Enti Locali):

- Carta di identità con dati biometrici (impronte): proroga al primo gennaio 2011 per l'inserimento delle impronte digitali nel documento in formato cartaceo.
- Autorizzazione da parte della Questura per apertura di esercizi pubblici dotati di collegamento ad Internet: misura prorogata fino al termine del 2010.
- Albo pretorio virtuale misura prorogata al 30 giugno 2010.
- TIA/ TARSU: rinvio del termine per la scelta del regime di prelievo (tassa/tariffa) già fissato al 30 giugno 2009 e, successivamente prorogato al 31 dicembre 2009. Se entro il 30 giugno 2010 non verrà emanato il regolamento del ministro dell'Ambiente che attua l'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006 istitutivo della nuova Tia, i Comuni potranno scegliere di passare dall'attuale regime di prelievo sui rifiuti, alla tariffa integrata ambientale.

Riforma del riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile – Art. 20 del decreto legge n.78/2009 – In vigore dal 1° gennaio 2010 – Circolare INPS del 28 dicembre 2009

Con circolare del 28 dicembre 2009, l'INPS, illustra il nuovo iter procedurale e gli effetti della disciplina, relativa al riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità, cecità o sordità civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione medica, dovranno essere inoltrate all'Inps solo per via telematica mediante l'utilizzo di una specifica applicazione ("Invalidità Civile 2010" - InvCiv2010), disponibile sul sito internet dell'Istituto.

L'accesso all'applicazione sarà consentita solo agli utenti autorizzati e muniti di PIN nonché ai medici certificatori.

Il cittadino che intende presentare domanda, quindi, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti. L'elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del PIN sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto.

La domanda può essere presentata, oltre che dal cittadino in possesso di Pin, dagli Enti di patronato e dalle Associazioni di categoria dei disabili.

Si riporta di seguito uno stralcio della circolare Inps sopra citata circa gli effetti della nuova disciplina ed i nuovi compiti dell'istituto:

"...Con l'articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (allegato 1), il legislatore ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l'obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni.

In attuazione dei principi contenuti nel disposto normativo del suddetto articolo 20 del DL n. 78/2009, il Commissario Straordinario dell'Istituto ha assunto lo scorso 20 ottobre la determinazione n. 189 su "Il nuovo processo dell'Invalidità Civile alla luce dell'art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Gli aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema".

Il nuovo flusso organizzativo e procedurale, illustrato nella presente circolare, è ispirato ai seguenti principi:

- trasparenza del procedimento;
- realizzazione di un sistema di presentazione, gestione, trattamento e archiviazione elettronica delle domande;
- rilascio sul sito internet dell'Istituto dell'applicativo per la presentazione delle domande, per la gestione degli appuntamenti e per la stesura del verbale di visita da parte delle Commissioni Mediche delle ASL;
- archiviazione elettronica di tutti gli atti e degli esiti delle fasi procedurali registrati informativamente;
- tempestiva disponibilità degli atti, grazie all'utilizzo della sola modalità telematica per la presentazione e gestione, da parte delle funzioni amministrative, sanitarie e legali ai fini dell'erogazione delle prestazioni e della eventuale difesa in giudizio.

L'applicativo gestionale conterrà i modelli in formato elettronico che saranno utilizzati per la presentazione delle domande, la compilazione dei certificati, la redazione dei verbali sanitari.

1. Effetti della nuova disciplina e nuovi compiti dell'istituto

Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010, il processo dell'invalidità civile sarà caratterizzato dai seguenti elementi di novità:

1. La "certificazione medica" è compilata *on line* dal medico certificatore, di fatto attivando l'*input* per una nuova domanda di riconoscimento dello stato invalidante.
2. La "domanda" è compilata *on line* e deve essere abbinata al certificato medico precedentemente acquisito.
3. Completato l'abbinamento informatico tra certificato medico e domanda, il sistema consente l'inoltro della domanda all'INPS attraverso Internet. Il medesimo sistema fornisce dapprima l'avviso di avvenuta ricezione, successivamente gli estremi del protocollo informatico e, eventualmente, i riferimenti della convocazione a visita (luogo, data e orario).
4. In fase di accertamento sanitario, le Commissioni ASL sono integrate da un medico dell'INPS.
5. I verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per la parte inerente i loro specifici adempimenti. La trasmissione e la condivisione degli atti tra uffici diversi è garantita dall'applicativo gestionale, che governa in modalità integrata l'intero processo.

6. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Medica, previa validazione da parte del Responsabile del CML territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione.
7. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza dalla Commissione Medica, comportano la sospensione della procedura, l'esame della documentazione sanitaria in atti e l'eventuale disposizione di una nuova visita. In tali circostanze, sarà cura del medico INPS della Commissione Medica ASL predisporre le azioni necessarie per il recupero dei pertinenti fascicoli contenenti la documentazione sanitaria. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell'eventuale concessione entro il tempo soglia di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
8. Per ogni verbale chiuso definitivamente viene creato un fascicolo sanitario elettronico.
9. La Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita) anche successivamente all'invio del verbale al cittadino.
10. L'Istituto di vent'unico legittimato passivo nell'ambito del contenzioso giudiziario.

Buoni Vacanza Italia – Al via dal 20 gennaio 2010

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre scorso del decreto del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo che stabilisce le modalità operative del programma buoni vacanza, sarà possibile, a partire dal 20 gennaio 2010, prenotare i buoni vacanza che saranno validi fino al 30 giugno 2010.

I Buoni Vacanze Italia sono uno strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati a favorire il turismo sociale e sono messi a disposizione di tutti i soggetti pubblici o privati che vogliono in particolare favorire l'accesso al turismo delle categorie e più deboli o dei loro dipendenti.

Dal Sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

"Dal 20 gennaio 2010 sarà possibile prenotare i buoni vacanza, validi fino al 30 giugno 2010. Possono presentare la domanda i cittadini italiani che rientrano nei limiti di reddito stabiliti dall'art.4 del DPCM 21 ottobre 2008.

Il contributo può essere erogato una sola volta per nucleo familiare e fino all'esaurimento dei fondi disponibili sulla base del criterio di priorità cronologica di inoltro della richiesta e al versamento dell'importo residuo a carico del richiedente.

I buoni vacanza sono nominativi e distribuiti in tagli da 20 e 5 euro spendibili anche separatamente.

Il gestore dei buoni vacanza sarà l'associazione no profit Buoni Vacanze Italia (BVI) che ha siglato la convenzione con il Dipartimento del turismo il 3 luglio 2009.

La richiesta avviene attraverso una procedura on line. Occorre compilare sia il modulo anagrafico sia l'autodichiarazione sulle condizioni anagrafiche e reddituali per il calcolo della percentuale di contributo pubblico e la richiesta dell'importo dei buoni. A procedura on line completata verrà rilasciato in automatico dal sistema un codice di prenotazione che dovrà essere presentato entro 10 giorni - pena la decadenza della prenotazione - ad una agenzia della Banca Intesa-Sanpaolo. La banca, a sua volta, ordina i buoni che verranno recapitati al beneficiario direttamente a domicilio. L'elenco delle strutture turistiche convenzionate può essere consultato sul sito www.buoni.vacanze.it.

Anticipazione dei termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010 – Scade il 24 gennaio 2010 il termine entro il quale devono verificarsi le condizioni che rendono necessario il rinnovo elettivo delle amministrazioni comunali e provinciali per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 271 del 20 novembre 2009) della legge 20 novembre 2009, n. 165 di conversione del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, sono entrate in vigore le disposizioni di diritto transitorio di cui all'art. 1-bis della legge sopra citata, recante "Anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010". Conseguentemente la "finestra" per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali nelle regioni a statuto ordinario è ampliata e anticipata al periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 giugno 2010 al fine di consentire lo svolgimento abbinato delle elezioni amministrative comunali e provinciali con le elezioni regionali. Pertanto il termine entro il quale devono verificarsi le condizioni che rendono necessario il rinnovo elettivo delle amministrazioni comunali e provinciali per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato è anticipato al 24 gennaio 2010. Infatti, in deroga a quanto previsto dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia tra il 1° e il 21 gennaio 2010 diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Tali termini sono perentori. Pertanto, le dimissioni del capo dell'amministrazione comunale o provinciale, presentate al consiglio a partire dal 1° gennaio 2010 ed sino alle ore 24.00 di giovedì 21 gennaio 2010, sono efficaci e irrevocabili trascorso il termine di due giorni, fatta salva la possibilità per l'amministratore stesso di revocarle entro la scadenza del medesimo termine di due giorni. L'Ente sarà quindi inserito nel turno elettorale ordinario del 2010 a condizione che il D.P.R. di scioglimento del consiglio sia emanato non oltre il 24 gennaio 2010.

Entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni – Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 dicembre 2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2009 è stata pubblicata la Circolare Ministeriale contenente ulteriori considerazioni esplicative in relazione alle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Riportiamo di seguito il contenuto integrale della circolare dal sito istituzionale del Ministero www.mit.gov.it:

" Come noto, con l'entrata in vigore del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il 30 giugno 2009 è cessato il regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni. La conseguente obbligatorietà di applicazione, a far data dal 1° luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ha suscitato da più parti un legittimo interesse teso all'ottenimento di chiarimenti in ordine al regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente in vigore.

Con l'intento di orientare in maniera univoca gli operatori del settore, questa Amministrazione ha emanato la circolare 5 agosto 2009, recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009, di seguito denominata «circolare».

Riguardo al merito della suddetta «circolare», continuano a pervenire numerose segnalazioni aventi quale comune denominatore l'evidenza di una persistente difficoltà di assimilazione della autentica portata della regolamentazione normativa del periodo successivo al 30 giugno 2009 laddove viene affrontata la questione del discrimine della obbligatorietà di applicazione della nuova normativa per le costruzioni di natura privatistica.

Quale ulteriore contributo esplicativo e chiarificatore delle suddette problematiche, tenuto conto della particolare rilevanza della materia in argomento che trascende l'ambito della disciplina del territorio per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue. Resta fermo il punto, stigmatizzato dal legislatore, che nei confronti delle iniziative private, le maggiori criticità progettuali ed esecutive poste dalla «circolare» a fondamento della diversità di disciplina tra dette iniziative private e quelle pubbliche, sorreggono il maggior rigore con il quale è stato individuato il momento di applicazione della nuova disciplina.

A tal fine il momento di discrimine tra l'utilizzo della vecchia e della nuova disciplina viene individuato, per quanto riguarda i lavori pubblici, nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o esecutiva; mentre per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, tale momento discriminante viene individuato nell'inizio della costruzione dell'opera o della infrastruttura.

Appare opportuno chiarire che dovendosi individuare, anche con riguardo alle iniziative private, un momento certo ed incontestabile per potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, detto momento non possa essere altro che quello dell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del dpr 6 giugno 2001 n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati. Sempre con riguardo ai lavori di natura privatistica, rispetto a quanto già trattato nella «circolare», appare opportuno fornire ulteriori precisazioni nel caso si ricorra ad una variante in corso d'opera.

Al riguardo preliminarmente si ribadisce che l'elemento discriminante è la presenza di modifiche sostanziali dell'organismo architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera.

In ogni caso, alla luce della superiore esigenza di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza, non si ritiene ammissibile che le varianti introdotte, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione strutturale, possano comportare una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell'opera, con particolare riguardo al profilo della stabilità.

Pertanto, nei casi sopraindicati e solo per essi, dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso che dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo.

La figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una «variante sostanziale», non può che individuarsi nel progettista strutturale dell'opera. Con riferimento a tali varianti, per esigenze di ragionevolezza e coerenza con quanto in precedenza chiarito in ordine al profilo dell'inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, la previgente normativa tecnica potrà essere utilizzata nel caso dell'avvenuto deposito del progetto di variante, ai

sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del dpr 6 giugno 2001 n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.

Infine, quale ulteriore elemento chiarificatore, senz'altro conforme alla *ratio legis*, con riferimento alle costruzioni ed opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori, degli enti aggiudicatori, nonché di ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 3, commi 25,26,28,29,31,32,33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, si precisa che in tali casi, qualora siano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo".

Bergamo, 12 gennaio 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord